

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto sarà pari a euro 1.000 moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

L'istanza per il contributo a fondo perduto può essere presentata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il giorno 9 dicembre 2021 all'agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il Modello approvato con provvedimento n. 305784/2021 dell'8 novembre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza deve essere eseguita mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al termine di presentazione, l'Agenzia delle entrate determina la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa previsto dalla norma all' ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze che hanno superato i controlli.

L' avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d' imposta viene comunicato nell' apposita area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito», accessibile al soggetto richiedente ovvero a un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, l'Agenzia comunicherà l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Nel periodo dal 9 novembre al 9 dicembre 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

Viene effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall' Iban indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all' entrata del bilancio ma non mediante la compensazione.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i

relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021.

Agevolazioni fiscali

Il dl 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, prevedendo in loro favore una serie di agevolazioni fiscali, che vanno dall' esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all'esenzione dal versamento dell'imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori.

Inoltre, le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica (comma 4). Pertanto, come rileva il Mise, nel caso conseguano ricavi «non congrui» oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, per esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito Iva, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%. Ulteriori disposizioni fiscali Quanto alla disciplina fiscale si ricorda altresì, per le start-up innovative, l'esonero dall' obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva, di cui al dl 3/2015, articolo 4, comma 11-novies.

Esenzione Irpef delle plusvalenze realizzate da persone fisiche Il decreto «Sostegni bis» (dl 73/2021), contiene anche misure per il sostegno delle start-up e delle Pmi innovative. In particolare, secondo quanto stabilito dall' art. 14 del decreto «Sostegni bis», non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratta delle plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale che sono tassate, in via ordinaria, nella misura del 26 %.

La stessa agevolazione è prevista in caso di plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di Pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Non sono soggette a imposizione neanche le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall'art. 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti a esse equiparati) ed in quelle previste dall' art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l'efficacia di queste nuove disposizioni è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Incentivi fiscali per gli investitori nel capitale L'art. 29 del dl 179/2019 ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio dal 1° gennaio 2017 prevede: -per le persone fisiche, una detrazione dall' imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

L'agevolazione inizialmente consisteva in una detrazione del 19% (o 25%) della somma investita, nel limite di euro 500.000; successivamente il legislatore è intervenuto per incentivare maggiormente gli investimenti in capitale di rischio. Ai contribuenti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente (o per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati) attualmente è riconosciuta una detrazione d' imposta del 30% su un investimento massimo che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.000.000 euro. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni pena decadenza delle agevolazioni, con obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

Per l'anno 2019, l'aliquota dell'agevolazione è stata incrementata al 40% (l'efficacia della disposizione è subordinata all' autorizzazione della Commissione europea).

L'articolo 38, comma 7, DL 34/2020 ha introdotto, in alternativa alla detrazione ordinaria, una detrazione dall' Irpef per un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start-up o in Pmi innovative.

Nel Modello 730 (anche precompilato) non è ancora possibile indicare gli investimenti in startup e Pmi innovative per i quali spetta la detrazione fino al 50%. Tali investimenti devono pertanto passare dal modello Unico PF L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d' imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda le Pmi innovative, è prevista in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria, una detrazione dall' imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative; la detrazione si applica alle sole Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell' investimento (in regime de minimis). L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. È previsto che la detrazione in investimenti in Pmi sia prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria (art. 29 del dl 179/2012) fino all' ammontare di investimento previsto, pari a euro 300.000. Sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione ordinaria, pari al 30% dell'eccedenza.

Le modalità applicative dell'agevolazione sono state stabilite con decreto Mise 28 dicembre 2020.

In particolare, come previsto dal comma 5 del dm 28/12/2020, prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica prima dell'effettuazione degli investimenti.

L'istanza deve contenere:

- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Oicr e altre società che investono prevalentemente in start-up e Pmi innovative.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Deroghe al diritto societario

Per le start-up innovative costituite sotto forma di spa e srl, nel caso in cui le perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo (comma 1).

Per le start-up innovativa costituita in forma di srl:

- l'atto costitutivo può creare categorie di quote dotate di particolari diritti, come categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2 e 3);
- in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, primo comma, c.c., le quote di partecipazione in tali società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5);
- il divieto di operazioni sulle partecipazioni sociali stabilito dall'articolo 2474 cc non trova applicazione se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Agevolazioni finanziarie e Fondo Pmi L'atto costitutivo delle startup innovative e degli incubatori certificati può prevedere, a seguito dell' apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l' emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479- bis cc La scheda di sintesi sulla disciplina delle start-up innovative pubblicata a luglio 2019 dal Mise evidenzia che le start-up innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.

Il decreto Rilancio, inoltre, riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, destinandole al rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle Pmi innovative.

Remunerazione del personale e degli amministratori

Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. L' art. 27 del dl 179/2012 dispone che il reddito di lavoro derivante dall' assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall' esercizio di diritti di opzione attribuiti per l' acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall' incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l' incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell' apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all' art. 9 del Tuir (in sede di determinazione dei redditi e delle

perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Remunerazione flessibile del personale

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Come evidenzia il Mise, fatto salvo il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate per esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. Inoltre, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

- a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione;
- b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di 5 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa.

Ulteriori disposizioni in materia di lavoro

Le start-up innovative godono di ulteriori disposizioni speciali relativamente alla disciplina del lavoro (per cui si rinvia al Dlgs. n. 81/2015, art. 21, comma 3 e 23, comma 2).

Nel complesso, le start-up innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal dlgs 81/2015, così come emendato dal dl 87/2018. La start-up innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata

massima di 24 mesi. Tuttavia, all' interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21). Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). Ai sensi del dlgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al dl 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.

Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding

L'art. 30, commi 1-5 del dl 179/2012 ha disciplinato l'istituzione del portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a vocazione sociale. Come evidenzia il Mise, l' equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole start-up innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle Pmi innovative, agli Oicr e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e Pmi innovative (2015) e poi, con la legge di bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto 179, le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso all' intervento in garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il recente dl 34/2020 riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo, destinandole al rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle Pmi innovative.

Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie per fronteggiare l'emergenza economica determinata dalla pandemia, previste dall' art. 13 del dl 23/2020.

Sostegno all' internazionalizzazione

L'Agenzia Ice fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle start-up innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'Ice provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all' oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione (si veda la scheda di sintesi sulla disciplina delle start-up innovative pubblicata dal Mise a luglio 2019, pag. 18).

Gestione della crisi d' impresa

Le start-up sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l'esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Come rileva il Mise, le start-up innovative sono annoverate tra i cosiddetti soggetti «non fallibili», allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall' apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

«Smart & Start» e altri incentivi finanziari per le start-up innovative

La misura agevolativa «Smart t Italia», riservata alle start-up innovative, è stata istituita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 «Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale», ed è stata oggetto di revisione e semplificazione con dm 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dal cosiddetto dl «Crescita» (art. 29, comma 3, del dl n. 34 del 2019).

La misura è stata adottata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 845, legge 296/2006, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa europea.

«Smart t Italia» è riservata alle start-up innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell' apposita sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui alla disciplina istitutiva delle startup contenuta nell' articolo 25 del dl n. 179/2012.

Sono ammissibili alle agevolazioni della misura i piani di impresa aventi a oggetto la produzione di beni e l' erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero, sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell' economia digitale, dell' intelligenza artificiale, della blockchain e dell' internet of things, ovvero, valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa, digital innovation hub. Smart t Italia finanzia Piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Le start-up richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: - finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all' 80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la start-up sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all' estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa, dunque il restante 30% è a fondo perduto.

- servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole start-up innovative costituite da non più di 12 mesi.

Il gestore dell'intervento è Invitalia spa.

Con la circolare della direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019 sono state definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande secondo la nuova disciplina introdotta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019. Il dl 34/2020 (art. 38, comma 1) rfinanzia la misura di 100 milioni per l'anno 2020,

Studio Ramuglia Informa

destinando le relative risorse alla concessione dei finanziamenti agevolati. Lo stesso decreto legge (art. 38, comma 11) estende il regime speciale previsto dalla misura in favore delle start-up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle start-up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il dl 34/2020 introduce ulteriori agevolazioni a favore delle start-up (art. 38, commi 4 e 6). In particolare, interviene sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, riconosciuto per l'anno 2020 dalla legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start-up innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150% del loro ammontare. Deposito attestazione dei requisiti Con lettera circolare n. 0278 980 del 30 settembre 2021 («Deposito dell' attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e Pmi innovative» il Mise informa che nel perdurare della situazione pandemica, risulti anche per quest'anno 2021 opportuno attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle Pmi innovative.

La circolare richiamata evidenziava come la dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d' esercizio, disposta dall' articolo 106 del dl 18/2020 (Cura Italia), che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all' articolo 2364 c.c., ha inciso direttamente sulla normativa del deposito dell' attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e Pmi innovative.

Sulla base di questi presupposti, era stato concesso spazio al ravvedimento operoso da parte delle società con tardiva presentazione della documentazione fino a quando le Camere di commercio non davano avvio al procedimento di cancellazione dell' ente dal registro per perdita dei requisiti. Tale previsione è stata rinnovata anche per l'anno 2021. Pertanto, le Camere di commercio, come accaduto l'anno passato secondo quanto disposto dalla Circolare n 1/V del 10.09, hanno inviato una Pec di recall alle startup e Pmi iscritte nella sezione speciale, con l'invito a trasmettere l'attestazione in tempi brevi.

Le detrazioni nella dichiarazione dei redditi di start-up e Pmi innovative

Studio Ramuglia Informa

Il decreto Rilancio (art. 38, comma 7) ha previsto per gli investimenti in start-up innovative fino a 100mila euro, una detrazione Irpef del 50% della somma investita (precedentemente era al 30%).

Anche per le persone fisiche che investono in Pmi innovative la detrazione Irpef sale al 50%. L'investimento massimo detraibile è 300mila euro e, in caso di investimento superiore a tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l'eccedenza. L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che l'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per beneficiare dell'incentivo fiscale nel Modello Unico 2021 occorre indicare i dati nel rigo RP80: Colonna 1 e Colonna 2.

- nella colonna 1 in caso di investimento diretto, occorre indicare il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato il conferimento (se si rientra in questa casistica bisogna quindi indicare successivamente il codice «1» nella casella di colonna 2);
- nella colonna 1 in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, occorre indicare il codice fiscale di tale organismo, mentre in colonna 2 il codice «2»;
- qualora l'investimento indiretto sia stato effettuato mediante una società di capitali che investe prevalentemente in startup innovative, in colonna 1 occorre indicare il codice fiscale di detta società e in colonna 2 il codice «3»;
- nella colonna 1, nel caso di contribuenti che partecipano a snc o in sas occorre indicare il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start-up, mentre in colonna 2 viene indicato il codice «4»;
- nella colonna 1, nel caso di contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, occorre indicare il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start-up e in colonna 2 viene indicato il codice «5» (solo in presenza dei due codici «4» e «5», non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6 l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza).

Colonna 1 A

Occorre compilare la colonna 1A nell'ipotesi di investimento indiretto per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale. In tal caso occorre indicare nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall' autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non deve essere compilata la colonna 1).

Colonna 3

Occorre indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile. (nessun importo va indicato nel caso in cui il contribuente partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2).

Colonna 4

Nella colonna 4 occorre indicare il codice che identifica il tipo di investimento: 1 se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa; 2 se l'investimento è stato effettuato in Pmi innovativa; 3 se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa (decreto Rilancio) 4 se l'investimento è stato effettuato in Pmi innovativa (decreto Rilancio); 5 nel caso di investimento in Pmi innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di 300.000 (decreto Rilancio).

Colonna 5

Occorre indicare l' ammontare detraibile che risulta applicando all' importo di colonna 3 la percentuale del 30% qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4 (nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5, ovvero la detrazione attribuita da società trasparente, nella colonna 5 va indicato direttamente l' ammontare dell' importo detraibile ricevuto per trasparenza).

Colonna 6

Occorre indicare il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, l'importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre

compilare un rigo per ciascuno di essi, compilando più moduli (l'importo indicato nella colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1).

LE PMI INNOVATIVE

L'art. 4, comma 1 del dl 3/2015 ha introdotto la definizione di «piccole e medie imprese innovative», disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative.

La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. L' art. 4 comma 1 del dl n. 3/2015 definisce Pmi innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

1. la residenza in Italia ai sensi del Tuir (art. 73) o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
2. la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
3. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
4. l'assenza di iscrizione al registro speciale delle startup e incubatori certificati;
5. il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:
 - a) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della Pmi innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;
 - b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all' estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
 - c) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario

registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all' oggetto sociale e all' attività di impresa.

Per quanto riguarda l'iscrizione delle Pmi innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le start-up innovative, essendo istituita presso le Cciao di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le Pmi innovative devono essere iscritte.

L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, e le informazioni inserite al momento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall' art. 4, comma 3 del dl 3/2015 devono essere aggiornate annualmente con le medesime modalità telematiche (nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it).

Quanto ai benefici, alle Pmi innovative si applicano gran parte dei benefici previsti per le start-up innovative nel dl 179/2012, ed in particolare:

- l'art. 26, sulle deroghe alla disciplina societaria ordinaria e sull'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
- l'art. 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
- l'art. 30 commi 6, 7 e 8, sull' accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia Pmi e sul supporto dell'Agenzia Ice. Quanto al Fondo di garanzia per le Pmi, l'accesso automatico (ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito) al Fondo non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo;
- l'art. 29, sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle Pmi innovative, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Mise ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le start-up innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni stabilite dal DM 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione Ue.

Il decreto Rilancio (dl 34/2020, art. 38, comma 7), che ha introdotto un nuovo art. 29-bis nel dl 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime «de minimis» all' investimento in Pmi

innovative.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all' imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, direttamente ovvero per il tramite gli Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative. La detrazione si applica alle sole Pmi iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti «de minimis», di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Le modalità attuative della misura sono rimesse a un decreto ministeriale.

- l'accesso alle piattaforme di raccolta di capitali tramite equity crowdfunding (portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le Pmi innovative).

Fondo venture capital e Fondo nazionale innovazione per startup e Pmi innovative

Il Fondo di sostegno al venture capital è stato istituito nello stato di previsione del Mise con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 209 della L. n. 145/2018, legge di bilancio 2019.

Con le risorse del Fondo il Mise è stato autorizzato a sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il venture capital al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali in Pmi in fase di costituzione e ad alto potenziale di sviluppo (art. 1, comma 206, legge 145/2018). In particolare, i Fondi di Venture capital nei quali lo Stato, tramite il Mise, è autorizzato a investire sono quelli definiti dall'art. 32,co.1, del dl 98/2011 (come sostituito dalla medesima legge di bilancio 2019, art. 1, comma 209) e dunque sono: Oicr chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, o in uno Stato membro dell' UE o aderente allo Spazio economico europeo, che investono almeno l' 85% del valore degli attivi in Pmi non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione

Studio Ramuglia Informa

(start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in Pmi emittenti azioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato UE, aventi sede legale in Italia.

Il Mise può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento (art. 1, comma 207, legge 145/2018). Le modalità di investimento dello Stato attraverso il Fondo di sostegno al venture capital sono state definite con dm Mise 27 giugno 2019. Al fine di perseguire con maggiore efficacia la promozione degli interventi in capitale di rischio e di garantire una adeguata sinergia con gli strumenti di sostegno già in essere, il decreto ha previsto che il Fondo statale intervenga in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla Cdp Venture capital Sgr spa-Fondo nazionale innovazione (costituita in base alle norme della stessa Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 116) o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

L' intervento del Fondo statale è a condizioni di mercato, ovvero, in cosiddetto regime di esenzione (cioè, secondo le condizioni fissate dalla disciplina sugli aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio, di cui all' art. 21 del Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE - cosiddetto Gber), ovvero può avvenire attraverso le due modalità congiuntamente Il coinvolgimento dei soggetti privati può essere di due tipologie. Possono impegnarsi a sottoscrivere una quota pari almeno al 30 per cento del fondo venture capital, oppure possono coinvestire nelle singole operazioni di investimento del fondo.

L'intervento del Fondo di sostegno statale può operare in regime di esenzione, solo se il fondo venture capital (beneficiario dell'intervento del Fondo stesso) investa a sua volta investa unicamente in Pmi non quotate che non hanno operato in alcun mercato, ovvero che operano in un mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, o che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Per gli investimenti deve essere previsto un apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti per un ammontare almeno pari a specifiche percentuali indicate nel decreto, che è inversamente proporzionale all' età dell' impresa e, dunque, alla relativa operazione (10%, nel caso di finanziamento a Pmi che non hanno operato in alcun mercato; 40% in caso di finanziamento a Pmi che operano in un mercato da meno di sette anni; 70% nel caso di

finanziamento concesso a Pmi che, per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso in un nuovo mercato, necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, nonché per ulteriori investimenti in Pmi dopo il periodo di sette anni). L'investimento complessivo in una singola Pmi non può superare i 15 milioni di euro fermo restando che il sostegno annuo alle Pmi non può essere superiore a 2,5 milioni di euro. Contemporaneamente, il decreto ministeriale ha destinato agli investimenti nei Fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla Cdp Venture capital Sgr spa - Fondo nazionale innovazione o da altre società autorizzate da Banca d' Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, la somma di 200 milioni di euro già previsti con delibera Cipe n. 14 del 28 febbraio 2018, e assegnati al Mise dal comma 121 della legge di bilancio 2019. Il recente dl 34/2020 rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo statale di sostegno al venture capital. Le risorse sono specificamente finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle Pmi innovative.